

UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU

Ardauli – Bidonì – Busachi – Fordongianus – Neoneli – Nughedu Santa Vittoria – Samugheo - Sorradile – Ula Tirso
Località Giolantine – (09082) Busachi (Or) -
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01116420959
sito web: www.unionecomunibarigadu.it - e.mail: info@unionecomunibarigadu.it

SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Sociale Associato n. 268 del 15/10/2022

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2022 - (LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431, ART. 11).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

VISTA la L. n. 431 del 9.12.1998 ed in particolare l'art. 11 che ha istituito, presso, il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi in oggetto e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/19 del 22/09/2022 che ha disposto:

• di ripartire lo stanziamento regionale e statale del Fondo per il sostegno alla locazione, annualità 2022, pari complessivamente a euro 21.687.047,98 a favore dei comuni della Sardegna;

• di consentire per il soddisfacimento del fabbisogno dell'anno 2022, l'utilizzo delle economie maturate negli anni precedenti;

• di approvare l'allegato concernente "Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi", nel quale sono definiti i criteri per l'individuazione dei destinatari, le modalità di determinazione dei contributi, l'attività di monitoraggio in capo ai Comuni;

• di dare mandato al Servizio competente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici affinché informi le amministrazioni comunali della pubblicazione della presente deliberazione comunicando, inoltre, le informazioni utili ad agevolare la predisposizione dei bandi comunali;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale Associato n. 268 del 15/10/2022 con la quale è stato approvato il presente bando

RENDE NOTO

che ai sensi della Legge n. 431/1998, art. 11, è indetto bando pubblico per la formazione di una graduatoria ai fini della concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2022;

SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 14/11/2022 ore 14.00.

Il termine sopra indicato è perentorio.

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato.

ART. 1 – DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Possono presentare domanda i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nei Comuni associati di Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Samugheo, Sorradile e Ula Tirso e occupate a titolo di abitazione principale ed titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà pubblica site nei Comuni sopracitati e occupate a titolo di abitazione principale - in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere la residenza anagrafica nei Comuni **associati di Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Samugheo, Sorradile e Ula Tirso**. La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25/06/2008, n. 112 – Capo IV – art. 11, comma 2, convertito con Legge 6/08/2008, n. 133).
2. non essere titolare, né il richiedente, né nessun altro componente il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come stabilito dall'art. 2 L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Il contratto deve:

- a) risultare regolarmente registrato, in regola con il pagamento dell'imposta di registro o con il regime della "cedolare secca" e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2022.
- c) In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Relativamente al canone di locazione si precisa quanto segue:

1) il canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori;

2) le ricevute di pagamento devono obbligatoriamente contenere i seguenti dati leggibili, pena l'esclusione dal contributo:

-nome e cognome di chi effettua il pagamento;

-nome e cognome di chi riceve il pagamento (proprietario locatore)

-importo versato per il canone di locazione al netto degli oneri accessori, espresso in cifre ed in lettere;

-indirizzo dell'immobile oggetto della locazione;

-firma anch'essa leggibile del proprietario dell'immobile;

-bonifici con data di esecuzione del medesimo;

-imposta di bollo, se dovuta.

ART. 2 – REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile del 13/07/2022:

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 13.659,88**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;

- **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€ 14.573,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 2.320,00**;

- **Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad **€ 35.000,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 2.320,00**;

Per l'ammissibilità alla fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM del 13/07/2022, i richiedenti devono presentare un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso ISEE corrente, o, in alternativa, mediante il confronto fra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

ART. 3 - MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Si precisa che l'entità dei contributi verrà determinata, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e di € 2.320,00 per la fascia B e la fascia Covid.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2022 e, comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta, e fino al 31 dicembre 2022 o comunque fino alla eventuale cessazione anticipata del contratto.

Il fondo trasferito dalla Regione Autonoma Sardegna ai Comuni associati, verrà poi ripartito tra i beneficiari.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo (CA), al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile (CS) in relazione all'ISEE del beneficiario.

esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

canone annuo effettivo = € 3.600,00

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile.

Quindi: 3.600,00 - 1.400,00 = € 2.200,00

ART. 4 – CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

In caso di NON cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure NON determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. In ogni caso, il contributo annuale cumulato con le misure, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

4.1 Casi reddito/pensione di cittadinanza:

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, i contributi concessi NON sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza, pertanto i Comuni erogheranno l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza, la compensazione sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

4.2 Fondo sociale (ex art.10 L.R 7/2000):

I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000.

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta redatta in carta semplice, sull'apposito modulo disponibile presso il proprio Comune di residenza, debitamente sottoscritta, deve essere compilata in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano, presso l'ufficio di servizio sociale del proprio Comune di residenza.
- tramite e-mail all'indirizzo:

Comune di Ardauli - sociale@comuneardauli.it

Comune di Bidonì - assistente.sociale@comune.bidoni.or.it

Comune di Busachi - servizisociali@comune.busachi.or.it

Comune di Fordongianus - sociale@comune.fordongianus.or.it

Comune di Neoneli - sociale@comune.neoneli.or.it

Comune di Samugheo - sociale@comune.samugheo.or.it

Comune di Sorradile - servizisociali@comune.sorradile.or.it

Comune di Ula Tirso - sociale@comune.ulatirso.or.it

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- 1) Attestazione ISEE 2022 (come da normativa vigente) del nucleo familiare;
- 2) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato e/o copia fotostatica della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F23) o copia di adesione al D. Lgs 23/2011, art. 3 "Cedolare secca";
- 3) Copia di un documento d'identità in corso di validità;
- 4) Copia fotostatica delle ricevute attestanti il regolare pagamento del canone di locazione riferite all'anno in corso, fermo restando che le successive mensilità dovranno essere depositate all'ufficio di servizio sociale comunale prima dell'erogazione del contributo;
- 5) Per i soli cittadini extracomunitari: copia del permesso/carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D.L. n°286/98, o certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Sardegna (D. L. n. 112/2008, art. 11 comma 2, convertito con Legge n. 133/2008).
- 6) Per i soli richiedenti rientranti nella "fascia covid": autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

ART. 6 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

- a) L'Ufficio di servizio Sociale associato dell'Unione dei Comuni del Barigadu, procederà all'istruttoria delle domande dei richiedenti, verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza al contenuto del presente bando;
- b) Sarà formulata una graduatoria per ciascun Comune associato, **per i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata**, distinta in fascia A, in fascia B ed in fascia COVID, ogni richiedente ammesso sarà inserito nella fascia di appartenenza e una graduatoria comunale **per i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà pubblica**, distinta in fascia A, in fascia B ed in fascia COVID, ogni richiedente ammesso sarà inserito nella fascia di appartenenza;
- c) L'Ufficio di servizio Sociale associato dell'Unione dei Comuni del Barigadu, nei giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande approverà la graduatoria degli aventi diritto;
- d) La graduatoria verrà pubblicata all'albo pretorio dei Comuni associati.
- e) Avverso la graduatoria è possibile proporre ricorso. Il ricorso deve pervenire all'Ufficio di servizio sociale del proprio Comune di residenza entro il termine perentorio di 8 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio dell'Ente.

ART. 7 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Unione dei Comuni del Barigadu provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Sardegna, previa verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in fase di presentazione dell'istanza. Qualora l'importo del finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno richiesto si osserverà il criterio della riduzione del contributo che verrà calcolato in proporzione alla percentuale di assegnazione delle risorse.

ART. 8 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le istanze, debitamente compilate e sottoscritte **devono pervenire** entro il termine **perentorio delle ore 14,00 del giorno 14 novembre 2022**, pena l'esclusione.

ART. 9- MODALITÀ CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 74 del DPR n. 445/2000, spetta all'Unione dei Comuni del Barigadu procedere ad idonei controlli, anche a campione e di norma preventivi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il Servizio effettuerà controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese e le situazioni di fatto accertate, in fase di controllo procederà d'ufficio alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per gli opportuni adempimenti di competenza, fatta salva la garanzia di partecipazione al procedimento.

UFFICIO COMPETENTE

L'ufficio competente è il Servizio Sociale Associato dell'Unione dei Comuni del Barigadu con sede in loc. Giolantine snc - Busachi.

La Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Mascia.

Busachi, 15/10/2022

La Responsabile del Servizio Sociale Associato
Assistente Sociale Maria Mascia